ORDINAMENTO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE SCIENTIFICO DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI E DELL'OSSERVATORIO VESUVIANO

Art. 23

Copertura della spesa

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1957-1958, si provvedera' con prelevamento dal conto corrente infruttifero di Tesoreria, intestato: "Ministero del tesoro - liquidazione dei beni tedeschi in Italia". L'importo sara' fatto affluire ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 12 aprile 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento delle carriere del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano
Estremi	Legge 18 marzo 1958, n. 276
Capo	V — Norme transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-delle-carriere-del-personale-scientifico-degli/art-23-copertura-della-spesa/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it